



FNOVI

*FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI*

**La gestione del farmaco nell'allevamento
degli animali da reddito**

Dott. Giacomo Tolasi

Aprile 2007

Sede: Via del Tritone, 125 – 00187 ROMA
Tel. 06.485923 - 4881190 - **Fax** 06.4744332 - **E-mail:** info@fnovi.it
Codice Fiscale 96203850589

Da ormai parecchio tempo la spinta delle organizzazioni dei consumatori fa pressione per un drastico calo dell'uso dei principi medicamentosi nell'allevamento di animali produttori di alimenti per l'uomo per avere "cibi più sani".

Se questo è indubbiamente vero per certi principi, quali gli ormonali o simili, non lo è del tutto per gli antibiotici ed i chemioterapici.

L'allevamento intensivo poi, non può prescindere dall'uso frequente se non addirittura sistematico della metafalassi, dell'uso cioè della medicazione programmata.

Abolita la pratica dell'uso auxinico dei principi, di quel concetto che impiega il farmaco non per curare, ma per aumentare le performance degli animali, il confine tra terapia, metafalassi e uso auxinico appunto si assottiglia. Quello che è preoccupante è che il legislatore da la responsabilità di queste strategie al veterinario di campo, aumentando da una parte il suo peso professionale, mettendolo per un altro verso tra l'incudine della responsabilità personale e l'esigenza del cliente che preme per le medicazioni di massa.

Fino al 1992, il veterinario era di fatto estraneo dal mercato del farmaco: la ricetta, pur obbligatoria, era nella pratica totalmente ignorata dagli operatori e dai controlli.

Nel 1993 sono entrati in vigore due Decreti: il **DL 118** "Autorizzazione delle direttive n. 81/602/CEE n. 85/358/CEE n. 86/469/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica ed azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche" e il **D.L.119**, Attuazione delle direttive n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari.

Poi con il **DL 4 agosto 1999, n. 336** "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" venne abolito il 118, e con il **D.M. 306 2001** "Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del D.L 119 e succ.modificazioni" venne integrato il 119.

Nel 1993 venne emanato il **D.L n.90** :attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione,immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità.

Poi nel 2006 con il **D.L.158**, ""Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle

produzioni animali" e con il **D.L. 193**, "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", viene riordinata tutta la materia, vengono abolite le precedenti normative, tranne quelle sui mangimi medicati.

Ora, molto schematicamente, le norme che regolano l'uso dei medicinali veterinari negli animali da reddito possono essere riassunte come segue.

RICETTAZIONE

i medicinali veterinari possono essere divisi in

- Specialità
- Medicinali Prefabbricati
- Premiscele e Prodotti Intermedi
- Mangimi Medicati Completi
- Medicinali Omeopatici

Sono distribuibili

- Con ricetta TC NON RIPETIBILE
- Con ricetta singola NON RIPETIBILE
- Con ricetta singola RIPETIBILE

La ricetta non ripetibile in triplice copia (RNRTC, validità dieci gg lavorativi) vale per

- M.V ad azione immunologica
- Premiscele medicate
- Chemioterapici
- Antibiotici
- Antiparassitari
- Corticosteroidi
- Ormoni
- Antinfiammatori
- Sost.psicotrope,neurotrope tranquillanti

- Beta-agonisti

La ricetta non ripetibile (RNR) (validità tre mesi)per

- Prostaglandine
- GNRH
- Gonadotropine
- Omeopatici

La ripetibile (RR validità tre mesi) per

Tutte le altre specialità non rientranti nelle precedenti categorie

Per i farmaci di cui all'art. 76 comma 1 destinati al trattamento di animali in allevamenti rurali.

Le premiscele vanno ricettate come una qualunque altra specialità solo per impianti che possiedono l'autorizzazione a produrle.

I prodotti intermedi ed i mangimi medicati, vanno ricettati su apposita ricetta che ha validità di sessanta gg.e devono essere consumati entro 90 gg dalla consegna.

I prodotti ormonali, vanno ricettati in RNRTC, ed il trattamento sull'animale va effettuato solo dal veterinario che lo trascrive sull'apposito registro e ne da comunicazione all'ASL entro tre gg.

REGISTRI E REGISTRAZIONE

REGISTRO per farmaci “ORMONALI”

(Copertina ROSA)

REGISTRO per farmaci di cui all'art.76 comma 3 D.L.193

(Copertina VERDE)

REGISTRO “UNIFICATO” Solo per SCORTE

(Copertina GIALLA)

USO E CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI IN AZIENDA

Sono due le modalità di conservazione dei medicinali in azienda:

1. con scorta
2. senza scorta

Se l'azienda è autorizzata alla scorta,

- RICETTA TCNR PER TUTTI I MEDICINALI (art.3 D.M.28/09/93)
- UNO O PIU' VETERINARI RESPONSABILI
- ARMADIETTO CHIUSO

Se l'azienda non è autorizzata alla scorta

- Uso solo su prescrizione veterinaria

MANGIMI MEDICATI

I Mangimi medicati devono essere ricettati con ricetta da modello ministeriale e non possono essere oggetto di scorta.

Il loro uso viene annotato dal veterinario sul registro di utilizzo dei farmaci.

Il mangime medicato non può contenere più di una premiacela autorizzata.

E' altresì concesso al veterinario di far effettuare sotto la propria responsabilità la fabbricazione di M.M. con più di una premiacela medicata, ma con al massimo 4 principi attivi.

CONCLUSIONI

Nonostante i tentativi di una armonizzazione e completamento delle normative, persistono ancora molte difficoltà.

Le problematiche sul campo non derivano unicamente dalle lacune e le contraddizioni legislative, spesso sono dovute a metodologie di controllo troppo diverse a seconda di chi le mette in atto. Le variabilità sono spesso intollerabili in quanto non solo sono enormi da ente a ente, ma all'interno dello stesso soggetto, sono spesso opposte a seconda del distretto se non addirittura dei singoli personaggi.

D'altra parte non sempre il professionista responsabile della terapia dimostra comportamenti irreprensibili. E' troppo semplicistico imputare questa colpa al mero fatto di un intollerabile esubero di veterinari vomitati dalle università, è da prendere in seria considerazione la formazione di una coscienza professionale solida, presupposto imprescindibile nel mantenimento e rafforzamento del peso sociale della categoria.